COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO – ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

LXVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIOLITTI

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 756

Disegno e proposte di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi (3757);

MARZOTTO: Modificazioni alla legge 5 febbraio 1934, n. 305, per quanto concerne le tolleranze sui titoli dei metalli preziosi (1559);

LENTI ed altri: Produzione e commercio dei metalli preziosi e loro lavorati. Regolamentazione dei titoli e dei marchi di identificazione (2550) 756

PRESIDENTE 756

Proposte di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

CETRULLO: Abolizione della classificazione delle Camere di commercio, industria e agricoltura (274);

DOSI e BIAGGI NULLO: Norme concernenti il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura (1003);

PAG.

DURAND DE LA PENNE: Interpretazione autentica della legge 7 febbraio 1951, n. 72, concernente la rivalutazione dei fondi amministrati dalle Camere di commercio, industria e agricoltura, per il trattamento di quiescenza del personale (1315);

STORTI ed altri: Norme integrative del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernenti la istituzione, la composizione e le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e l'ordinamento del personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura (1343);

CERVONE ed altri: Norme integrative della legge 3 aprile 1957, n. 233, istitutiva dei ruoli aggiunti per il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura (1399);

BOTTA e DEMARCHI: Integrazione della legge 7 febbraio 1951, n. 72, concernente la rivalutazione dei fondi amministrati dalle Camere di commercio per il trattamento di quiescenza del personale (1797) 756

PRESIDENTE 756, 761, 762
BIAGGI FRANCANTONIO 762
BOTTA 761
MALFATTI FRANCESCO 757, 759, 760
MERENDA, *Relatore* 758, 760, 761
PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio* . . 761, 762

La seduta comincia alle 9,30.

CATALDO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE Comunico che è in congedo il deputato Scarlato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno e delle proposte di legge: Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi (3757); Marzotto: Modificazioni alla legge 5 febbraio 1934, n. 305, per quanto concerne le tolleranze sui titoli dei metalli preziosi (1559); Lenti ed altri: Produzione e commercio dei metalli preziosi e loro lavorati. Regolamentazione dei titoli e dei marchi di identificazione (2550).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi » (3757), già approvato dal Senato nella seduta del 26 gennaio 1967; e delle proposte di legge di iniziativa del deputato Marzotto: « Modificazioni alla legge 5 febbraio 1934, n. 305, per quanto concerne le tolleranze sui titoli dei metalli preziosi » (1559); e dei deputati Lenti, Gelmini, Mazzoni, Biancani, Bo, Olmini, Ambrosini, Beccastrini e Battistella: « Produzione e commercio dei metalli preziosi e loro lavorati. Regolamentazione dei titoli e dei marchi di identificazione » (2550).

Il relatore di questi provvedimenti, il collega Colleoni, ha fatto pervenire la relazione scritta che è stata stampata a cura della segreteria della Commissione. Il collega Lenti, presentatore della proposta n. 2550, mi ha fatto presente di non aver ricevuto questa relazione, e di non essere, quindi, in grado di intervenire su di essa. Devo far rilevare che la relazione è un atto interno della Commissione, ed è, pertanto, un documento che può essere trovato solo presso la Commissione stessa. Tuttavia in considerazione di questo fatto, ritengo sia opportuno rinviare la discussione generale alla seduta della prossima settimana, in modo da permettere a tutti i colleghi di prendere effettiva visione della relazione scritta del collega Colleoni.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata alla seduta di mercoledì prossimo.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Cetrullo: Abolizione della classificazione delle Camere di commercio, industria e agricoltura (274); Dosi e Biaggi Nullo: Norme concernenti il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura (1003); Durand de la Penne: Interpretazione autentica della legge 7 febbraio 1951, n. 72, concernente la rivalutazione dei fondi amministrati dalle Camere di commercio, industria e agricoltura, per il trattamento di quiescenza del personale (1315); Storti ed altri: Norme integrative del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernenti la istituzione, la composizione e le attribuzioni del consiglio di amministrazione e l'ordinamento del personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura (1343); Cervone ed altri: Norme integrative della legge 3 aprile 1957, n. 233, istitutiva dei ruoli aggiunti per il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura (1399); Botta e Demarchi: Integrazione della legge 7 febbraio 1951, n. 72, concernente la rivalutazione dei fondi amministrati dalle Camere di commercio per il trattamento di quiescenza del personale (1797).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata della proposta di legge di iniziativa del deputato Cetrullo: « Abolizione della classificazione delle Camere di commercio, industria e agricoltura » (274); della proposta di legge di iniziativa dei deputati Dosi e Biaggi Nullo: « Norme concernenti il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura » (1003); della proposta di legge di iniziativa del deputato Durand de la Penne: « Interpretazione autentica della legge 7 febraio 1951, n. 72 concernente la rivalutazione dei fondi amministrati dalle Camere di commercio industria ed agricoltura, per il trattamento di quiescenza del personale » (1315); della proposta di legge di iniziativa dei deputati Storti, Borra, Sabatini, Borghi, Gitti, Colleoni Zanibelli, Canestrari, Cengarle, Girardin, Cavallari, Gagliardi, Toros, Buzzi, Carra, Ceruti, Amadei Giuseppe, Cappugi, Bianchi Gerardo, La Penna, Armato, Colasanto, Marotta Vincenzo, Scalia, Sinesio, Rampa, Caiazza e Colombo Vittorino: « Norme integrative del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernenti la istituzione, la composi-

zione e le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e l'ordinamento del personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura » (1343); della proposta di legge di iniziativa dei deputati Cervone, Barba e Buffone: « Norme integrative della legge 3 aprile 1957, n. 233, istitutiva dei ruoli aggiunti per il personale delle Camere di commercio, industria ed agricoltura » (1399); della proposta di legge di iniziativa dei deputati Botta e Demarchi: « Integrazione della legge 7 febbraio 1951, n. 72, concernente la rivalutazione dei fondi amministrati dalle Camere di commercio per il trattamento di quiescenza del personale » (1797).

Come i colleghi ricorderanno, nella precedente seduta era stato ampiamente illustrato il testo unificato n. 3 predisposto dal relatore Merenda con gli adeguamenti suggeriti dalla I Commissione Affari costituzionali.

Dichiaro pertanto aperta la discussione generale su tale nuovo testo unificato.

MALFATTI FRANCESCO. Vorrei innanzitutto fare una premessa di carattere generale e cioè che sarebbe stato più opportuno che il problema della disciplina del personale delle Camere di commercio fosse stato affrontato nel quadro più ampio ma più pertinente del nuovo ordinamento generale delle Camere di commercio. Vorrei ricordare ai colleghi che, caduto il regime fascista, si provvide alla ricostituzione delle Camere di commercio con il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, il quale, all'articolo 8, affermava che le norme relative alla costituzione, al personale ed al funzionamento delle Camere di commercio, industria ed agricoltura sarebbero state emanate con successivo decreto legislativo. Dobbiamo purtroppo constatare che a distanza di ben 23 anni tale decreto non è stato ancora emanato.

Oggi ci troviamo di fronte al nuovo testo unificato proposto dal relatore Merenda, sul quale desidero fare alcune osservazioni di carattere generale, mentre le osservazioni di carattere particolare mi riservo di avanzarle in sede di discussione degli emendamenti.

In linea generale ricordo ai colleghi che la I Commissione (Affari costituzionali), nell'esaminare il provvedimento, ha espresso il proprio parere che si è incentrato principalmente su una questione e precisamente sul fatto che non si potevano istituire due ruoli, quello statale degli ispettori dell'UPICA e quello camerale, ma che in linea subordinata tutt'al più si poteva istituire un ruolo statale simile a quello del segretario comunale e un ruolo camerale. Pressapoco si giungerebbe, in questa seconda ipotesi, alla situazione che si ha nei comuni e nelle province, dove c'è appunto un segretario generale al vertice della gerarchia e poi dal vicesegretario fino all'inserviente il ruolo non più statale, ma, rispettivamente, comunale o provinciale. Ora bisogna riconoscere che il testo suggerito dal collega Merenda accoglie questa prima osservazione della Commissione Affari costituzionali dal momento che in esso è istituito il ruolo statale dei segretari generali delle Camere di commercio e un ruolo del personale camerale. Quindi sotto questo aspetto non vi sono osservazioni da fare.

Le osservazioni invece vanno mosse circa l'evidente differenza che passa tra la pseudoanalogia con i comuni e le province stabilita nel provvedimento e quella effettiva suggerita dalla I Commissione Affari costituzionali. Si deve subito rilevare che l'analogia è molto approssimativa per il semplice fatto che se è vero che nei comuni e nelle province il segretario generale fa parte dei ruoli statali e che c'è poi un ruolo separato dell'ente autarchico locale per tutto il rimanente personale, è però altrettanto vero che la legge comunale e provinciale consente una certa autonomia allo stesso ente autarchico nel fissare le retribuzioni. Nella legge comunale e provinciale infatti, come i colleghi certamente sapranno, c'è l'articolo 228 che stabilisce che i consigli comunali devono fissare le retribuzioni sulla base di un parametro piuttosto generico. È detto infatti: « in equa proporzione allo stipendio del segretario comunale ». Praticamente nell'articolo 228 sono fissati due principi: uno di carattere accentratore, costituito dal limite invalicabile della retribuzione del segretario comunale dipendente dello Stato e l'altro, che potremmo definire autonomistico o di libertà dell'ente, per il quale si può fissare la retribuzione sulla base di un'equa proporzione. In pratica, molti comuni hanno indicato con 100 lo stipendio del segretario generale, comunale o provinciale, e poi hanno stabilito delle aliquote percentuali. Questo si spiega considerato il fatto che i comuni rivendicano, a mio avviso giustamente, l'autonomia anche sul piano dei problemi generali del personale, e quindi, rifiutando l'equiparazione al personale statale con l'adozione dei coefficienti fissati dallo Stato, ricorrono, come ho detto poc'anzi, ad aliquote percentuali proporzionali allo stipendio del segretario comunale o provinciale.

Già qui c'è una netta differenziazione perché noi praticamente con questa proposta di legge non soltanto disciplinamo l'istituzione

del ruolo di segretario generale, ma anche quanto attiene alle carriere, alle qualifiche ed ai coefficienti. L'unico margine di autonomia che viene lasciato alle Camere di commercio è quello di cui al primo comma dell'articolo 3 relativamente alla fissazione del numero dei posti. Tuttavia anche su questo punto ci sarebbe molto da dire, perché, quando questa proposta diventerà legge, interverrà il Ministero dell'industria e commercio a stabilire con una circolare, o comunque emanando delle norme di natura regolamentare, i criteri informatori di carattere generale cui si dovranno attenere le Camere di commercio, venendo così ad interferire anche per questo esiguo margine di autonomia.

Vorrei ora fare alcune osservazioni sullo articolo 3. La prima riguarda la possibilità che nell'ordinamento delle carriere delle Camere di commercio, a mio avviso, sarebbe opportuno che il legislatore stabilisse che debbono essere sentiti i sindacati. Mi sono richiamato all'ordinamento delle Camere di commercio, in quanto è noto che il presidente è di nomina ministeriale ed i componenti (in numero di 4 o 5) sono di nomina prefettizia; vi è poi una Giunta camerale, la quale non so fino a che punto possa essere considerata un organo democratico. Pertanto ritengo opportuno si stabilisca che nel fissare i posti delle carriere siano sentiti i sindacati. Ma soprattutto io credo che i sindacati debbano essere sentiti per quanto riguarda il secondo comma, laddove è detto che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge verranno disciplinati da apposito regolamento « la posizione giuridica e di carriera, il trattamento economico, assistenziale e previdenziale per il personale », regolamento che sarà emanato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro.

Si tratta questo di un compito assai delicato, a parte la considerazione che il regolamento avrebbe dovuto essere emanato dalla Giunta camerale e invece è stato affidato per l'emanazione, per motivi di uniformità, al Ministero. L'audizione dei sindacati appare tanto più necessaria se si tien conto che le funzioni che devono essere adempiute con la emanazione del regolamento concernono tre sfere fondamentali: la disciplina del personale, la retribuzione ed il trattamento previdenziale. Ma vi è anche una contraddizione. Che cosa significa che il regolamento dovrà fissare il trattamento economico? La retribuzione base non viene infatti fissata per regolamento, ma attraverso un atto legislativo. Infatti la tabella B contiene i coefficienti ed è a tutti noto che basta moltiplicare i coefficienti per 3.000 per avere la retribuzione annua. Dobbiamo quindi tenere per fermo che, nonostante quanto è detto nell'articolo 3, la parte fondamentale, cioè il punto di partenza della retribuzione, è fissato dal legislatore. Ma allora che cosa dovrà fissare il Ministero nel regolamento? Dovrà regolare la parte giuridica (trasferimenti, aspettative, note di qualifica), e dovrà stabilire la sorte dei diritti sindacali a nostro avviso già acquisiti. Rimettiamo praticamente in discussione le conquiste conseguite dai dipendenti delle Camere di commercio in questi ultimi dieci anni. È noto che essi godono di quattro gratifiche trimestrali. Pertanto non sappiamo neppure se con l'articolo 3 noi firmiamo una cambiale in bianco non al Governo nel suo complesso, ma addirittura al Ministero dell'industria e commercio di concerto con il Ministero del tesoro. È a questo punto che appare di tutta evidenza l'esigenza di sentire i sindacati e di stabilire che le condizioni attualmente vigenti dovranno essere fatte assolutamente salve.

C'è poi un'altra osservazione, che in fondo riguarda una questione di dettaglio, che in sede di discussione generale potrei anche tralasciare.

Si tratta, se volete, di un problema di tecnica legislativa: col regolamento del personale noi stabiliamo la disciplina di un organo collegiale, quale è la Giunta camerale. Infatti, con un regolamento tipo – che fissa la posizione giuridica, lo sviluppo di carriera, il trattamento economico, assistenziale e previdenziale del personale – noi stabiliamo che alle Giunte camerali in veste di consigli di amministrazione partecipino due rappresentanti del personale. In modo molto approssimativo, sarebbe come se il regolamento organico di un comune stabilisse come debba funzionare la giunta o il consiglio del comune stesso.

Io pongo una domanda: ci sono dei regolamenti per il funzionamento delle Giunte camerali, per qualche Camera di commercio? Perché, se ci fossero, dovremmo allora modificare quelli.

MERENDA, *Relatore*. Il collega Malfatti Francesco poco fa ha detto giustamente che poiché al secondo comma si stabilisce che la posizione giuridica e lo sviluppo di carriera sono disciplinati da apposito regolamento, in questo regolamento dev'essere disciplinata tutta la materia relativa appunto allo sviluppo di carriera, alle note di qualifica, e così via. È evidente, allora, che nel momento in cui si regola tale materia, si deve stabilire al-

tresì che quando la Giunta camerale siede in veste di consiglio di disciplina dev'essere integrata. Non si tratta, quindi, di una modifica sostanziale alla composizione della giunta; si stabilisce la necessità della sua integrazione con i rappresentanti del personale quando la Giunta stessa funziona in quella veste.

MALFATTI FRANCESCO. Non v'è dubbio, però, che questo regolamento – che, sotto forma di decreto del Ministro dell'industria e commercio, di concerto col Ministro del tesoro, costituirà lo stato giuridico del personale, di cui disciplinerà il trattamento economico e previdenziale, e così via – conterrà una norma che modifica un organo collegiale, sia pure nella veste di consiglio di amministrazione per il personale camerale.

Un'altra osservazione riguarda l'articolo 6, relativo al trattamento previdenziale. Tale articolo si richiama esplicitamente all'articolo 3 per quanto riguarda i due princìpi della istituzione del « monte pensioni » presso la Camera di commercio di Roma e dell'opzione relativa al nuovo trattamento di quiescenza. A proposito di tale opzione noi presenteremo un emendamento; su di essa siamo d'accordo, ma occorrerà stabilirne i termini, e fare salva la famosa legge del 7 febbraio 1961, n. 72. Ad ogni modo, in sede di discussione degli articoli, esprimeremo in modo più chiaro il nostro pensiero.

L'articolo 6 tratta inoltre un altro punto, quello dell'assistenza e della previdenza per il personale. Su di esso vorremmo richiamare l'attenzione dei colleghi, collegandolo alla posizione giuridica e di carriera e al trattamento economico; a proposito di quest'ultimo abbiamo già detto che il punto di partenza è fissato dal legislatore, mentre il resto – e cioè i diritti acquisiti del personale – dovrà essere praticamente rimesso in discussione.

Per quanto riguarda la misura delle quote parti dei contributi a carico degli enti e del personale e le modalità e l'entità del trattamento – che sono cose fondamentali – l'articolo 6 rinvia al regolamento.

A questo proposito vorrei fare un'osservazione. I colleghi sanno che prima del fascismo il contributo che veniva versato era del 25 per cento, di cui il 20 per cento a carico dell'ente, e il 5 per cento a carico del personale. Nel 1938, cioè in pieno regime fascista, il contributo fu portato al 16 per cento, con una riduzione drastica del 9 per cento; esso era corrisposto per l'11 per cento dall'ente e per il 5 per cento dal personale. Nel 1951 il contributo fu portato al 21 per cento, di cui il 15 per cento a carico dell'ente, e il 6 per cento a carico del personale; e così mi pare sia attualmente.

Ora, noi riteniamo che non sarebbe male esaminare la possibilità di riportare il contributo al 25 per cento, com'era prima del fascismo.

Oltre a ciò, vorrei ricordare ai colleghi che il 21 per cento, attualmente versato, viene investito in titoli di Stato, garantiti al 6 per cento; il 5 per cento di tale reddito va al fondo individuale (per la famosa capitalizzazione in luogo della pensione), e l'1 per cento va ad un fondo nazionale, al cosidetto Fondo indennità di buonuscita, che però liquida al massimo una mensilità per ogni anno di servizio.

Ebbene, non mi sembra il caso di rimettere tutta questa delicatissima materia nelle mani del Ministro, o meglio, dei suoi uffici tecnici.

Vi sono poi alcune parti degli articoli 10, 11 e 12 che sono collegate a questa trovata veramente fantasiosa – devo dare atto al collega Merenda di essere un uomo dalla fantasia veramente fertile – del ruolo statale transitorio per la formazione dei quadri della tabella C.

Io ho ascoltato con molta attenzione quello che diceva nella seduta precedente il Relatore.

Egli ha detto due cose, delle quali una – non vorrei che il collega Merenda si adontasse – non risulta esatta: e cioè che su questo testo vi sia l'accordo di tutti. Mi pare che non sia così; vedremo, comunque, nel seguito della discussione se la cosa risulterà esatta. Vorrei far presente che dalla Toscana mi sono giunti alcuni emendamenti che, mi si dice, sarebbero stati deliberati anche dalla CISL.

La seconda cosa detta dal collega Merenda è che questo testo sarebbe stato rielaborato alla luce del parere della I Commissione (Affari costituzionali); ora, al terzo punto di tale parere si legge: « a simiglianza di quanto avviene per i comuni e per le province si potrebbe, al massimo, consentire la statizzazione cioè l'istituzione del ruolo statale dei soli segretari generali delle Camere di commercio ». Qui invece i ruoli statali risultano due, anche se uno di questi è un ruolo statale transitorio. La cosa ci lascia alquanto perplessi, perché non vediamo bene, e lo abbiamo già accennato in altre occasioni, questo ponte secondo il quale tutti dovrebbero andare a finire nel ruolo transitorio. Si è pure detto che questo ruolo è stato istituito per consentire ai vicesegretari generali di diventare segretari generali.

Mi risulta inoltre che il ruolo di cui alla tabella C è stato istituito soprattutto per dare una sistemazione al personale degli UPICA,

al personale ministeriale, eccetera. Leggendo gli articoli 10 ed 11 ci accorgiamo che questo personale dovrebbe essere sistemato nel ruolo statale, ed una parte di esso dovrebbe avere la possibilità di entrare nell'organico dei camerali.

Un'ultima considerazione di carattere formale: questa legge nella sua struttura si articola abbastanza bene e cioè vi è una prima parte che stabilisce due cose: che alcune Camere di commercio vengono trasferite dalla seconda classe alla prima e su ciò siamo d'accordo perché la ritengo un'ottima cosa; che vengono istituiti tre ruoli e cioè il ruolo statale dei segretari generali, il ruolo del personale camerale ed il ruolo transitorio. Vi è poi la possibilità di un inquadramento nel personale di ruolo del personale facente parte del ruolo aggiunto (che verrà abolito) e da ultimo dell'inquadramento del personale avventizio. Su questa ultima parte non ci troviamo d'accordo con il testo presentato dal collega Merenda e pertanto presenteremo alcuni emendamenti.

Vi è poi tutta una serie di norme – ecco la seconda parte del provvedimento – dove spesso ricorrono le espressioni: « nella prima applicazione della presente legge » oppure « il presente beneficio può concedersi una sola volta ». A mio parere, precisato che non sono un esperto legislativo, ritengo che queste siano norme transitorie e non regolamentari per cui sarebbe da considerare la possibilità di fissare queste norme in un capitolo a parte comprendente appunto le norme generali e transitorie. Ho avvertito questa necessità ed ho sentito il dovere, pertanto, di rappresentarla ai colleghi.

MERENDA, *Relatore*. Ritengo che ai fini della chiarezza della discussione forse non sarebbe male che io precisi alcuni punti; ciò permetterebbe ai colleghi che desiderassero ancora di intervenire di potersi fare un quadro più esatto e chiaro del problema.

Desidero chiarire in primo luogo al collega Malfatti Francesco che la mia fertilità inventiva è stata messa a dura prova dalla necessità di conciliare due affermazioni contenute nel parere della prima Commissione, la quale mentre al terzo punto ha dichiarato di ritenere inammissibile la formazione di due distinti ruoli e a simiglianza dei comuni e delle province si potrebbe al massimo consentire la statizzazione dei soli segretari generali delle Camere di commercio, all'ultimo punto del parere si è così espressa: « in ogni caso andranno salvaguardati, con norma transitoria, i diritti degli attuali segretari generali (facendo riferimento, ovviamente, a quelli delle Camere di commercio), e dovrà essere disciplinata, pure con norma transitoria, la situazione degli attuali segretari generali in atto non statali ».

Personalmente non sono riuscito ad escogitare una soluzione migliore di questa, che prevede l'istituzione di un nuovo ruolo, nel quale dovrebbero confluire gli attuali segretari statali, e non soltanto gli attuali segretari generali delle Camere di commercio, ma anche tutti quelli che abbiano esercitato le funzioni di segretario generale o di vice-segretario generale e che siano in possesso di una certa qualifica minima. Si tratterebbe, pertanto, di un ruolo-ponte, che dovrebbe ovviamente esaurirsi col tempo; non sarebbe, quindi, una sovrapposizione di un ruolo camerale nei confronti di un ruolo statale. Nel futuro dovrà esserci soltanto il ruolo statale dei segretari generali, com'è previsto, del resto, dalla tabella B.

Per tutte queste considerazioni, ritengo che non esistano le contraddizioni cui il collega Malfatti Francesco ha accennato; personalmente, come ho già detto, ho cercato di conciliare le diverse esigenze. Devo comunque dire che non ho alcuna difficoltà a prendere in considerazione le eventuali proposte che potranno essere avanzate dai colleghi.

MALFATTI FRANCESCO. Desidero far rilevare che, secondo il parere della I Commissione Affari costituzionali, dovrebbe essere sistemato, attraverso norme transitorie, il personale che attualmente ricopre l'incarico di segretario generale; a mio avviso questi segretari generali troveranno una sistemazione adeguata, per il fatto che si rendono liberi 100 posti.

MERENDA, *Relatore*. Devo a mia volta far rilevare che questi segretari generali non saranno sistemati di diritto; esistono attualmente, è necessario ricordarlo, alcuni segretari generali che, per il fatto di appartenere ai ruoli degli UPICA, hanno uno stipendio di coefficiente inferiore a quello del personale camerale. Mi riferisco a molti vicesegretari generali; non è pertanto possibile prevedere un passaggio diretto di funzionari dal grado settimo al grado quinto, poiché in tal modo verrebbero ad essere scavalcati i vicesegretari generali, di grado sesto. Per queste considerazioni, tutti questi funzionari, attraverso un concorso per titoli, dovranno essere immessi in questo ruolo-ponte.

MALFATTI FRANCESCO. La posizione di questi funzionari avrebbe potuto meglio essere salvaguardata attraverso una norma tran-

sitoria che stabilisse la possibilità di optare per i ruoli camerali; devo ancora far rilevare che, tra l'altro, i ruoli dei funzionari degli UPICA, dovrebbero esaurirsi nel tempo, poiché sono di derivazione corporativa e risalgono al 1938. Nel parere della I Commissione Affari costituzionali si afferma, del resto, che possono al massimo essere consentiti i ruoli statali dei segretari generali; la contraddizione, quindi, sussiste e disattende il parere stesso della I Commissione Affari costituzionali. A mio avviso, la soluzione proposta dal collega Merenda non è certo la migliore per porre termine a questa grave questione.

MERENDA, *Relatore*. Desidero far presente che nel primo testo era prevista la soppressione dei ruoli degli UPICA; in questo modo si sarebbero tuttavia istituiti due ruoli, il ruolo statale ed il ruolo camerale. È questa la ragione che mi ha indotto a non prendere in considerazione la soppressione dei ruoli degli UPICA; a mio avviso, dovrà essere il Ministero a decidere sulla sorte di questi ruoli. Nel momento attuale, noi non possiamo tuttavia ignorare le esigenze di questo personale, al quale dobbiamo consentire di partecipare al concorso per i ruoli di segretario generale.

BOTTA. Desidero far rilevare, in relazione alla proposta di legge n. 1797 da me presentata, che sarebbe stato preferibile, per il personale cui la proposta stessa fa riferimento, provvedere in maniera autonoma, senza prevedere il collegamento al nuovo regolamento di cui agli articoli 6 e 7, in base al quale dovrà essere creato un nuovo istituto; e questo anche in considerazione del fatto che si tratta di dipendenti in stato di quiescenza. Il Relatore ha comunque predisposto all'articolo 7 le norme per la soluzione dei problemi di questo personale; devo dire che concordo sul contenuto di questo articolo 7, nei confronti del quale proporrò solo alcune modifiche di carattere formale.

MERENDA, *Relatore*. Per quanto riguarda l'osservazione del collega Botta, non posso che rifarmi a ciò che dissi allorquando esaminammo la prima volta la sua proposta di legge; in quell'occasione espressi l'opinione che, da un punto di vista giuridico, non era possibile rivalutare fondi che in effetti non venivano più amministrati dalle Camere di commercio, ma che sono stati assicurati a coloro che hanno goduto di quella capitalizzazione. In analogia con quanto era stato stabilito dalla legge 17 marzo 1952, n. 608, ho ritenuto di poter accogliere le rivendicazioni di persone che si trovano in condizioni di estremo bisogno, prevedendo la possibilità di concedere la liquidazione della pensione annua, pari alla differenza tra la pensione annua, che spetterebbe in base agli anni utili in conformità delle norme dell'articolo 6, e una rendita annua del 5 per cento. Se un funzionario, ad esempio, fosse stato collocato a riposo con decorrenza 1° maggio 1966, con coefficiente 670 e con 40 anni di servizio, la liquidazione sarebbe ammontata a 89 milioni e 327.180 lire; la pensione sarebbe pari a 3 milioni e 251.760 lire annue.

La rendita del 5 per cento su 89 milioni 327 mila lire è di 4 milioni e 466 mila lire cioè più di quanto sarebbe dovuto spettare a questo funzionario se avesse goduto della pensione invece che della liquidazione.

Invece un altro dipendente camerale di exgrado nono (c), coefficiente 271, fondo liquidato 14.290.794, avrebbe diritto ad una pensione annua di 1.068.600. La rendita al 5 per cento di quel fondo liquidato di 14 milioni è di 714 mila lire con una differenza quindi di 354.060. A costui cioè spetterebbe una pensione annua di 354.060.

Mi pare dunque che quella adottata sia una soluzione equa che mentre da un lato non urta in modo stridente contro il principio giuridico della impossibilità di rivalutazione dei fondi non più amministrati dalle Camere di commercio, dall'altro consente di tener presente le legittime esigenze del personale già collocato a riposo.

Circa i problemi generali del provvedimento, certo la soluzione è tutt'altro che perfetta, anche perché ho cercato di ridurre al minimo ogni complicazione onde rendere più facile l'accoglimento delle esigenze dei dipendenti camerali che comprendono i segretari generali, i vicesegretari generali, il personale dei ruoli aggiunti, il personale avventizio e il personale delle Camere oggi considerate di seconda classe.

Spero quindi che il provvedimento possa ottenere il consenso di tutti i componenti la Commissione e che la sua sollecita approvazione dia finalmente soddisfazione a questa categoria che da ben 23 anni attende di veder realizzate le sue legittime aspirazioni.

PRESIDENTE. Onorevole Merenda, con i suoi chiarimenti ella ha praticamente replicato agli intervenuti nella discussione generale, che, ovviamente, s'intende chiusa.

Sentiamo adesso il rappresentante del Governo.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo si riserva di replicare agli intervenuti

nella prossima seduta, anche per cercare di trovare una soluzione ai problemi che sono stati messi in luce dall'onorevole Malfatti Francesco nel corso di questa mattina. Il Governo ritiene opportuno rinviare ogni decisione per evitare di compromettere con soluzioni affrettate questioni che potrebbero diventare gravi.

BIAGGI FRANCANTONIO. Volevo chiedere al Governo quali sono le sue intenzioni nei riguardi della proposta di legge dei colleghi Cocco Ortu e Zincone riguardante la sistemazione generale delle Camere di commercio. Ricordo al Governo che la struttura delle Camere di commercio deve essere ancora sistemata dal momento che la sua attuale impostazione risente ancora dell'ordinamento corporativo.

Desideriamo sapere dal Governo se ha intenzione di dare una pronta soluzione al problema affrontando anche la discussione di detta proposta di legge.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, commercio e artigianato*. Il problema è allo studio da lungo tempo e si sono compiuti notevoli passi avanti; tuttavia non si prevede la possibilità di risolverlo rapidamente, tant'è che il Governo ha voluto dare ad esso una prima soluzione di carattere parziale. Poiché dunque la definizione del problema sul piano generale non è imminente, il Governo si riserva di esprimere il proprio avviso sulla proposta d'iniziativa dei deputati Cocco Ortu e Zincone.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad una prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 10,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO